



**COMUNE DI LUNGAVILLA**  
Provincia di PAVIA

ORDINANZA numero **7 – Registro Generale** Del **24-07-2024**  
N. 7 Settoriale

**OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta, dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale:

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Località            | <b>Piazza Sacro Cuore</b>             |
| Periodo di validità | <b>Venerdì 26 luglio 2025</b>         |
| Orario di validità  | <b>dalle ore 07.00 alle ore 24,00</b> |
| Motivo              | <b>GIORNATA FINALE CAMPO ESTIVO</b>   |

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**ORDINA**

1. **L'istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Località            | <b>Piazza Sacro Cuore</b>             |
| Periodo di validità | <b>Venerdì 26 luglio 2024</b>         |
| Orario di validità  | <b>dalle ore 07.00 alle ore 24,00</b> |

2. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del richiedente, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio competente del Comune di Lungavilla è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- § Comando Polizia Locale di Lungavilla
- § Stazione Carabinieri di Bressana Bottarone ;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NOBILE CLARA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.